

DIRETTIVA 1999/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 gennaio 2000
che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle unità di misura

IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A livello internazionale, la 19^a Conférence Générale des Poids et Mesures (1991) ha ampliato l'elenco dei prefissi del SI che servono a designare i multipli e sottomultipli delle unità SI.
- (2) L'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) ha riveduto i principi e le regole relative alle quantità e alle unità, conformemente a quanto stabilito dalla norma internazionale ISO 31; le regole relative all'impiego pratico del sistema SI sono stabilite dalla norma internazionale ISO 1000.
- (3) Il testo della direttiva 80/181/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ deve conformarsi a tali accordi e norme internazionali.
- (4) Taluni paesi terzi non accettano nei propri mercati i prodotti le cui indicazioni sono apposte unicamente nelle unità legali stabilite dalla direttiva; 80/181/CEE; le imprese che esportano i loro prodotti in tali paesi si troverebbero in una situazione di svantaggio qualora si vietasse l'apposizione di indicazioni supplementari posteriormente al 31 dicembre 1999; si dovrebbe pertanto autorizzare dopo tale data l'impiego di indicazioni supplementari in unità non legali.
- (5) È necessario riesaminare l'applicazione della direttiva 80/181/CEE e adottare le misure appropriate ai fini dell'impiego di un sistema globale; si applica, ove occorra, la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 71/316/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/181/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 2, la data «31 dicembre 1999» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009».
- 2) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Le questioni relative all'applicazione della presente direttiva e, in particolare la questione relativa alle indicazioni supplementari, saranno esaminate più in dettaglio e, se del caso, saranno adottate le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (*).

(*) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.»

⁽¹⁾ GU C 89 del 30.3.1999, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 169 del 16.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Parere espresso il 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1999.

⁽⁴⁾ GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 89/617/CEE (GU L 357 del 7.12.1989, pag. 28).

⁽⁵⁾ GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.

3) L'allegato è modificato come segue:

a) Al capitolo I, il testo nella tabella riportata al punto 1.1.1 è sostituito dal testo seguente:

«La temperatura Celsius t è definita dalla differenza $t = T - T_0$ tra due temperature termodinamiche T e T_0 con $T_0 = 273,15$ K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità "grado Celsius" è uguale all'unità "kelvin".»

b) Le definizioni delle unità supplementari SI riportate nella tabella al punto 1.2.1 sono sostituite dal testo seguente:

«Unità di angolo piano

Il radiante è l'angolo compreso tra due raggi di un cerchio i quali delimitano, sulla circonferenza del cerchio, un arco di lunghezza pari a quella del raggio.

(Norma internazionale ISO 31 — 1: 1992)

Unità di angolo solido

Lo steradiano è l'angolo solido di un cono che, avendo il vertice al centro di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato il cui lato ha una lunghezza pari al raggio della sfera.

(Norma internazionale ISO 31 — 1: 1992).»

c) La tabella al punto 1.3 è sostituita dalla seguente:

«Fattore	Prefisso	Simbolo	Fattore	Prefisso	Simbolo
10^{24}	Yota	Y	10^{-1}	deci	d
10^{21}	Zeta	Z	10^{-2}	centi	c
10^{18}	Exa	E	10^{-3}	milli	m
10^{15}	Peta	P	10^{-6}	micro	μ
10^{12}	Tera	T	10^{-9}	nano	n
10^9	Giga	G	10^{-12}	pico	p
10^6	Mega	M	10^{-15}	femto	f
10^3	Chilo	K	10^{-18}	atto	a
10^2	Etto	H	10^{-21}	zepto	z
10^1	Deca	Da	10^{-24}	yocto	y»

d) Il punto 3. è sostituito dal testo seguente:

«3. UNITÀ UTILIZZATE CON IL SI, I CUI VALORI NEL SI SONO OTTENUTI SPERIMENTALMENTE

Quantità	Unità		
	Denominazione	Simbolo	Definizione
Energia	Elettronvolt	eV	L'elettronvolt è l'energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di 1 volt
Massa	Unità di massa atomica unificata	u	L'unità di massa atomica unificata è eguale ad $1/12$ della massa di un atomo del nuclide ^{12}C .

Nota: Unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 9 febbraio 2001 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Fatta salva la direttiva 80/181/CEE, gli Stati membri autorizzano o continuano ad autorizzare, posteriormente al 31 dicembre 1999, l'impiego delle indicazioni supplementari previste all'articolo 3 della succitata direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA
